



**Giudice di pace Taranto, Sent., 15.02.2012**

## **Medico in visita domiciliare: annullato il verbale per divieto di sosta**

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 30.08.2011 l'opponente, la Dr. P. C., impugnava il verbale di contestazione notificato in data 01.07.2011 dal Comando di Polizia Municipale di T., il verbale di contestazione PM416536 Reg. Contravv. 18220/2009 del 19.04.2011 per una presunta violazione, dell'art. 158 commi 1 F) 5 del d. l.vo 285/92, poiché lasciava in sosta il veicolo tg..... su in corrispondenza dell'area di intersezione tra Viale Liguria e Via Romagna. L'infrazione non veniva contestata immediatamente a causa dell'assenza del trasgressore.

Assumeva la ricorrente anzitutto l'omessa notificazione di copia autentica del verbale di accertamento, nonché invocava lo stato di necessità per servizio, in quanto la dott.ssa C. P., operatore sanitario con competenze specifiche, nell'occasione, chiamata urgentemente in una visita domiciliare, ha dovuto parcheggiare l'autovettura, utilizzando l'area di intersezione tra le due vie, stante la mancanza di altri spazi di sosta disponibili in zona.

In data 18.10.2011 si costituiva il Comune di T., depositando in cancelleria memoria difensiva, nella quale era confermata la legittimità del verbale impugnato con richiami giurisprudenziali.

Sulla base della documentazione depositata, l'opposizione era decisa con lettura del dispositivo, redatto su foglio allegato, riservandone la motivazione.

Motivi della decisione

Si rigetta l'eccezione sollevata dalla ricorrente in merito all'omessa notificazione di copia autentica del verbale di accertamento, in quanto il verbale redatto in forma meccanizzata deve contenere gli estremi della violazione (art. 201 e C.D.S. e 385 R.to esecuzione del C.D.S.) ed è valido anche senza la firma autografa dell'agente accertatore, ma con la semplice indicazione a stampa del suo nominativo.

La Corte di Cassazione recentemente ha ribadito il seguente principio: "In tema di violazioni al codice della strada, qualora non sia stata possibile la contestazione immediata dell'infrazione, al trasgressore e ai soggetti obbligati in solido con questi al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificato il verbale di contestazione, sottoscritto da persona appartenente all'ufficio o al comando, anche diversa da quella che ha proceduto all'accertamento dell'infrazione e che deve contenere l'indicazione delle ragioni per le quali non è stata effettuata la contestazione immediata e può consistere sia in uno degli originali o in una copia autentica del verbale di accertamento (al quale va eventualmente allegata la verbalizzazione contenente gli elementi mancanti), sia in un verbale diverso rispetto a quest'ultimo, purchè in esso siano specificati gli elementi indispensabili a garantire la completezza della contestazione e ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa, e soltanto l'inidoneità a questo fine delle indicazioni contenute nel verbale può cagionare la nullità dell'ordinanza ingiunzione". (Corte di Cassazione 15.01.2010 n°532).

Detto quanto sopra, si osserva che nel caso di specie è sufficientemente provato quanto invocato a giustificazione della forzata condotta trasgressiva della ricorrente e cioè dell'esimente dell'art. 4 della legge n. 689/81.

In particolare, quanto affermato dal ricorrente, suffragato dalle inequivocabili dichiarazioni di circostanze inserite nel ricorso ( generalità del visitato ed indirizzo, già oltre i dettati della privacy, confermate dal teste B. Cesare, coniuge della cliente visitata dalla ricorrente), dimostra che effettivamente l'operatore sanitario era in fase di visita domiciliare.

Considerata la notoria penuria di parcheggi nella zona, può confermarsi il riconoscimento dello stato di necessità e la situazione di forza maggiore e di urgenza nelle quali risulta avvenuta la violazione di che trattasi.

Nello stesso verbale è precisato che "...la rimozione non è avvenuta per motivi tecnici." Ciò vuol dire che la sosta nella suddetta posizione non intralciava né il traffico veicolare, né quello pedonale.



Quindi, si può ritenere che nel caso in esame ricorra a favore della ricorrente l'esimente dello stato di necessità ex art. 4 della Legge n. 689/1981, secondo cui: "Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa."

Pertanto, l'opposizione da qua non può che essere accolta con conseguente annullamento del verbale impugnato e di tutti gli atti dallo stesso dipendenti, essendo ciò conforme anche al principio stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, espressa, tra altre, nella sentenza: "L'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da stato di necessità, secondo la previsione dell'art. 4 della l. n. 689 del 1981, postula, in applicazione degli art. 54 e 59 c.p., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, persuasione provocata da circostanze oggettive. (Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 1999, n. 4710)

Per quanto sopra il verbale non può che essere annullato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 del CDS, il quale prevede: "Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.."

Relativamente alla richiesta di spese avanzate dal difensore dell'opponente, la stessa viene rigettata, atteso che il vigile accertatore ha agito legittimamente. Né poteva sapere la motivazione d'urgenza, in quanto nessun avviso risultava lasciato sul cruscotto (per es. "medico in visita domiciliare", ecc), valutando in tale ipotesi se sospendere o meno per qualche minuto il procedimento di accertamento della violazione.

La Suprema Corte ha statuito che: "In tema di regolamento delle spese processuali, i giusti motivi per la compensazione delle stesse (art. 92, comma 2 c.p.c.) non solo possono sussistere anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, atteso che essi non presuppongono necessariamente la reciproca soccombenza, ma, corrispondendo ad una valutazione discrezionale del giudice della massima ampiezza, non necessitano di specifiche enunciazioni, con la conseguenza dell'incensurabilità in Cassazione del relativo potere, salvo che, qualora i motivi stessi siano esplicitati, la loro indicazione risulti illogica od erronea. (Cassazione civile sez. lav., 4.01 1995, n. 79)

P.Q.M.

il giudice di pace di Taranto, dr. Martino Giacobelli, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla dr.ssa P. C., depositata il 30.08.2011, così decide:

- 1) Accoglie l'opposizione avverso il verbale n. PM41653 reg. cont. 18220/2009 redatto in data 19.04.2011 dalla Polizia Municipale di T. per il pagamento della somma complessiva di euro 91,00 per presunte violazioni del Codice della Strada;
- 2) di conseguenza annulla il suddetto verbale impugnato;
- 3) compensa integralmente le spese di giudizio.